

DEFINIZIONI

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione;

COSE: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

CONTRAENTE: La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;

ESPLOSIONE: Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad alta velocità;

FABBRICATO: L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione; soffitti, box e cantine e la pertinente quota di parti del fabbricato costituenti proprietà comune, compresi altresì tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue che non abbiano particolare valore artistico, nonché muri di recinzione e cancelli, escluso il solo valore dell'area;

FISSI ED INFISSI: I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione;

FRANCHIGIA: La parte di indennizzo, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;

IMPLOSIONE: Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto alla pressione esterna;

INCENDIO: La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di apposito focolare che può auto estendersi e propagarsi con l'esclusione dei danni dovuti a fuoco senza fiamma ad es. sigarette;

INCOMBUSTIBILITÀ: Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né reazione esotermica;

INDENNIZZO: La somma dovuta dalla società in caso di sinistro;

ONDA SONICA: L'effetto prodotto dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;

POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società;

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne;

SCOPERTO: La parte dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane sempre a carico dell'Assicurato;

SCOPPIO: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione;

SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

SOCIETÀ: La SACEBT S.p.A.;

VALORE INTERO: La forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate.

Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l'Assicurazione sopporta una parte proporzionale del danno come previsto dall'Art. 1907 C.C.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

In caso di recesso esercitato dalla Società questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e la Società non è tenuta al rimborso della parte di premio relativa al periodo non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione - periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o di sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Coassicurazione e delega

L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nella polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della spett.le SACE BT S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi Estratti di polizza da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'Estratto unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 12 - Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

(REI001) Incendio, implosione, esplosione, scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

(REI002) Azione del fulmine. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

(REI003) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, corpi celesti, nonché da onda sonora determinata dal superamento da parte di aeromobili del muro del suono, oggetti orbitanti e satelliti. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

(REI004) Urto di veicoli stradali o natanti - non appartenenti all'Assicurato - in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

(REI006) Fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasti improvvisi ed accidentali verificatisi negli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito cose assicurate od altri enti, anche di terzi, posti nell'ambito di 20 metri.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

(REI015) Guasti cagionati dall'Assicurato, da terze persone o dalle Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare l'incendio. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

(REI016) Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

Art. 13 - Esclusioni

La Società, salvo specifica deroga o precisazione alle singole Sezioni, **non indennizza i danni:**

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;

- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
- c) causati con dolo e colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoto, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, accumuli esterni di acqua;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o un fenomeno elettrico dovuto ad usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissione;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine, o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione e distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) a merci e macchinari posti all'aperto ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- k) pannelli solari e/o fotovoltaici.

Art. 14 - Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato/Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 15 - Somme assicurate

La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Art. 16 - Efficacia dell'assicurazione

L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato sia corrispondente alle dichiarazioni scritte del Contraente riportate nella Scheda Tecnica di Polizza.

Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, mediante lettera raccomandata o telefax, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, e ciò a parziale deroga dell'Art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società mediante lettera raccomandata o telefax;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità, e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza

L'Assicurato/Contraente è obbligato a conservare le tracce e resti del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

Egli deve, fino alla chiusura della liquidazione, tenere a disposizione, tanto della Società, quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i titoli di proprietà, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento.

Deve, a richiesta, giustificare, anche con altri mezzi, l'esistenza, la quantità ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno, fornire ogni chiarimento che venisse richiesto, tanto dalla Società, quanto dai Periti, reclamare dai terzi copie e duplicati dei documenti originali che egli non potesse presentare e dare alla Società ed ai Periti, piena facoltà di esperire ogni e qualsiasi investigazione al riguardo.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 20 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, in mancanza di accordo, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato/Contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare detta quota dall'indennizzo dovutogli.

Art. 21 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non

- fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 17 (obblighi in caso di sinistro);
- 3) stimare il valore del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 22 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
 - 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita indicata nella Scheda Tecnica di Polizza, l'attribuzione del valore delle cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione d'uso all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Pertanto l'ammontare del danno si determina:

- a) applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse è operante il disposto del successivo Art. 23.

Art. 23 - Assicurazione parziale – deroga alla regola proporzionale

Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.

Tuttavia se il valore del Fabbricato stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale prevista dalla normativa dell'Art. 1907 C.C.

Se il detto limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Art. 24 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora sul rischio assicurato esistano più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

Il caso di sinistro il Contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 25 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 26 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempreché non sia stata fatta opposizione.**

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'Art. 13 lett. C).

Art. 27 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolar modo al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non potrà, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 28 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall'Art. 1916 C.C., verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Valide solo se espressamente richiamate nella Scheda Tecnica di Polizza e pagato l'eventuale relativo premio

CP001 - Vincolo

La presente polizza, è vincolata a tutti gli effetti a favore di (in seguito denominato Istituto) con sede in, creditore ipotecario e privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento stipulato in data, ricevuto dal notaio, rep. e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:

- 1) notificare tempestivamente all'Istituto il sinistro denunciato;
- 2) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto e a consentire, nel caso si debba procedere a perizia, al perito designato dall'Istituto di concerto con il Contraente di prendere parte alle operazioni peritali;
- 3) pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che quest'ultimo rilascerà per l'importo versato sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente e dell'Assicurato;
- 4) notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio e a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la suddetta lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo di pagare il premio relativo all'intero periodo, che l'Istituto ha facoltà di pagare in luogo del Contraente;
- 5) notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- 6) non apportare alla polizza alcuna variazione in peius senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle C.G.A. e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'Art.1898 C.C

CP002 - Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni:

La Società non risponde dei danni:

- a) **causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- b) **causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;**
- c) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;**
- d) **di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- e) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.**

Agli effetti della presente garanzia:

- **le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP003 - Inondazioni, alluvioni e allagamenti

A deroga di quanto indicato all'Art. 13.4 la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni:

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, acqua alta, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
- e) causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP012 – Limite di indennizzo Incendio

In caso di sinistro la Società non sarà tenuta ad indennizzare Somma Maggiore di €xxxx per sinistro ed €xxxx per annualità.

CP016 - Eventi atmosferici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate causati da:

1. uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti assicurati o non;
2. bagnamento che si verificasse alle parti interne del Fabbricato purché direttamente causati dalla pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1).

La Società non indennizza i danni:

- causati da:
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi, bacini o specchi d'acqua naturali od artificiali; inondazioni, alluvioni, allagamenti;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - valanghe, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui al punto 1) che precede, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2) che precede;
- subiti da:
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricoli in genere;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento amianto, capannoni

presso statici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in esso contenuto;

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP017 - Eventi sociopolitici

La Società si obbliga ad indennizzare:

- a) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse o di atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) gli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da scioperanti o persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio..

In tali casi sono comunque esclusi i danni:

- da furto e - salvo quanto previsto dall'Art. 12.h) delle Condizioni Generali di Assicurazione - i guasti o rotture ai serramenti causati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato;
- di smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità , di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da imbrattamento;
- da inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, **la Società non risponde dei danni di cui al precedenti punto a) e b), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto attentamente, prima della sottoscrizione del contratto, il relativo SET INFORMATIVO.